



## **CONSIGLIO PROVINCIALE DI CREMONA**

### **Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 14/09/2018**

#### **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' OGLIO PO TERRE D'ACQUA SCARL IN GAL OGLIO PO SCARL - DETERMINAZIONI**

L'anno duemiladiciotto, questo giorno quattordici del mese di settembre alle ore 17:30 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunito, a seguito di invito del Presidente, il Consiglio Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

	Presenti	Assenti
Abruzzi Paolo	X	-
Azzali Rosolino	X	-
Barbaglio Ernesto Roberto	X	-
Bonaldi Stefania	X	-
Calvi Fabio Maria Martino	X	-
Cavazzini Ivana	X	-
Lupo Stanghellini Giuseppe	X	-
Rossoni Giovanni	-	X
Sisti Alberto	X	-
Uberti Virgilio Giuseppe	-	X
Vairani Diego	-	X
Ventura Marcello Maria	-	X
Viola Davide	X	-

Presenti n. 9                  Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale della Provincia : Dott.ssa Maria Rita Nanni

Il Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

All'appello iniziale risultano presenti il Presidente e n. 8 consiglieri, ed assenti n. 4 (Rossoni, Uberti, Vairani e Ventura).

Durante la discussione dell'ultimo punto n. 7 dell'odg avente ad oggetto: ACQUISIZIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA' CENTRO PADANE SRL. APPROVAZIONE SCHEMI DI: STATUTO, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, PATTI PARASOCIALI E CONTRATTO DI SERVIZIO esce il Segretario Generale dott.ssa Maria Rita Nanni e viene sostituita dal Vice Segretario Generale dott. Antonello Bonvini che rimane fino al termine della seduta.

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Udita la relazione del Presidente

### **DECISIONE**

1. approva l'operazione e il progetto di fusione per incorporazione con concambio di Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. (incorporanda) in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. (incorporante) comprensivo di allegati;
2. da' mandato al legale rappresentate o suo delegato per partecipare alle Assemblee della società GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. e GAL Oglio Po Terre d'acqua scarl ed esprimere voto favorevole all'operazione di fusione;
3. conferma la decisione, già espressa con propria deliberazione n. 59/2016 di recedere dalla società Oglio Po terre d'acqua, anche in considerazione di quanto espresso nel piano di razionalizzazione straordinario approvato con DCP 22/2017, e di quanto stabilito dal TUSP all'art 24 c. 5 e all'art. 20 c. 2 lett.c) relativamente all'impossibilità, per l'ente locale, di mantenere più partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate ;
4. approva il rapporto di concambio determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di incorporante e incorporanda al 31/12/2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati nelle Assemblee dei Soci del 21/05/2018;
5. rinuncia alla redazione da parte di un esperto nominato dal Tribunale della relazione sulla congruità del concambio tra incorporante e incorporanda ai sensi dell'art. 2501 sexies C. C.;
6. rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale ex. art. 2501 quater C.C., sia da parte di incorporanda che da parte della incorporante.

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del TUEL al fine di procedere celermente con le operazioni indicate.

### **MOTIVAZIONI**

Oglio Po Terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. è nata quale Gruppo di Azione Locale (GAL) il 05 Novembre 2002, sulla scorta della normativa europea (Regolamento CE 1260/2000 e successiva comunicazione della Commissione agli Stati membri 2000/C139/05 del 14 aprile 2000 recante orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale LEADER+, pubblicata sulla G.U.CE. il 18 maggio

2000), della conseguente definizione del Programma Regionale LEADER+ approvato con DGR 1858/00, e della successiva approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Oglio Po terre d'acqua con decreto n. 6585 in data 16 Aprile 2003.

Successivamente la normativa è stata modificata (Reg. EU 1303/2013 e 1305/2013) e il nuovo bando Regionale ha previsto caratteristiche tali da dover obbligatoriamente costituire una nuova società denominata GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l., per poter proseguire nella possibilità di attuare quanto previsto dalle funzioni dei Gruppi di Azione Locale della Lombardia per la programmazione 2014-2020.

Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. e GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l. condividono la volontà di realizzare un'operazione di fusione per incorporazione, dove il progetto di fusione è il risultato di un percorso di concertazione partecipata, nell'ambito delle iniziative di sviluppo locale guidato dalle comunità, avviato con la candidatura del partenariato pubblico privato del territorio, con capofila la Provincia di Cremona, in risposta all'avviso pubblico di Regione Lombardia PSR 2014-2020 Misura 19, dedicato ai Gruppi di Azione Locale (GAL), tenuto conto della sopra citata previsione di integrazione tra la già esistente Società con il ruolo di GAL nel periodo programmatico 2000-2006 e 2007-2013 (Oglio Po terre d'acqua – incorporata) e la nuova Società che obbligatoriamente il partenariato ha dovuto costituire per ottemperare alla norma regionale riferita ai GAL per la programmazione 2014-2020 (GAL Oglio Po – incorporante).

GAL Oglio Po e Oglio Po terre d'acqua sono entrambe società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro e con statuti tra loro simili nelle finalità e nell'oggetto sociale.

Già nell'ambito delle deliberazioni degli organi decisionali dei partner aderenti al PSL 2014-2020 con capofila la Provincia di Cremona e dei soci afferenti la successiva costituzione di Gal Oglio Po Soc. cons. a r.l. si era previsto che si dovesse successivamente procedere con l'integrazione tra la nuova società e la società consortile a responsabilità limitata Oglio Po terre d'acqua. Le prerogative, le funzioni, le attività, i soci e anche il territorio di riferimento sono in buona parte sovrapposti e simili tra le due società, tali da rendere assolutamente funzionale e razionale addivenire ad una integrazione.

La fusione consente anche di superare le situazioni degli Enti Pubblici che non possono partecipare a più enti con finalità simili, ex artt. 24, 20 e 4 d.lgs 175/2016, assecondando pienamente lo spirito dei piani di razionalizzazione societaria redatti a seguito del citato decreto legislativo, intendendo pertanto la volontà manifestata anche come opzione di esercizio del recesso pubblicitario (art. 24 c. 5 d.lgs 175/2016), ritenendosi da escludere tentativi di cessione delle quote di Oglio Po Terre d'acqua scrl a terzi (data la natura della società le cui partecipazioni non possono essere di interesse per i terzi), qualora in sede di fusione non si realizzassero le condizioni che consentano alla Provincia di Cremona di uscire dalla compagine sociale (unanimità di tutti i soci).

L'ente Provincia di Cremona detiene ad oggi una quota di partecipazione in Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. di euro 3.200,00 pari al 4,984 % del capitale sociale e una quota di partecipazione in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. di euro 2.000,00 pari al 5,26%.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate ex artt 24 e 20 d.lgs 175/2016, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale del 28 settembre 2017 n. 22, con riferimento alle società in oggetto è stato deliberato quanto segue: "*società OGLIO PO TERRE D'ACQUA scarl:*

*fusione per incorporazione nella nuova società GAL OGLIO PO scrl entro il 31/03/2018; nel caso detto termine spirasse senza che sia intervenuta la fusione, avvio della procedura di cessione della quota e, in caso di mancata cessione entro il 30/09/2018, attivazione della procedura di recesso. La società risponde ai requisiti di cui all'art. 4 comma 6 del decreto Madia.”*

L'Ente aveva già deliberato la fusione per incorporazione nel nuovo GAL Oglio Po creato per la gestione del nuovo PSL secondo le regole dettate da Regione Lombardia con proprio atto n. 59 del 16 dicembre 2016, in occasione della costituzione del nuovo GAL .

In data 29 giugno 2018 i Consigli di Amministrazione delle due società hanno deliberato il progetto di fusione per incorporazione con concambio ex art 2501 e ss C. C. di Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. (incorporanda) in GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l. (incorporante) e le relative relazioni.

L'operazione di fusione avrà come conseguenza l'automatica estinzione e la cancellazione della Società incorporanda; non sono previste modifiche sostanziali ed integrazioni derivanti dalla fusione allo statuto sociale della società incorporante GAL Oglio Po, ad eccezione dell'art. 5 relativo al capitale sociale che aumenterà da € 38.000,00 a € 77.764,00 e che non avrà una partecipazione minima; il concambio è stato determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di incorporante e incorporanda al 31/12/2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati nelle Assemblee dei Soci del 21 maggio 2018.

L'operazione avrà, come effetto immediato, la semplificazione rispetto all'attuale esistenza di due società, con lo scopo di conseguire un assetto organizzativo gestito e orientato ad attività svolte secondo efficienza, efficacia e qualità. Attraverso un'unica società sarà possibile, pertanto, ottenere economie di scala.

L'ente Provincia di Cremona, per le motivazioni di cui sopra, valuta positivamente la realizzazione della fusione, e la approva ancorché con la seguente precisazione: come indicato nel progetto di fusione, la fusione stessa potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente con l'uscita dalla compagine di Oglio Po Terre d'acqua Soc. cons. a r.l. dei soci di cui all'allegato A del progetto di fusione medesimo, a particolare garanzia dei soci pubblici che hanno espresso la volontà di recedere da Oglio Po terre d'acqua soc. cons. a r.l.

Nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni societarie in capo all'Ente, e ai fini di contribuire a che la fusione di cui sopra possa perfezionarsi, la Provincia di Cremona è compresa tra i soci che escono dalla compagine sociale di Oglio Po terre d'acqua soc. cons. a r.l. di cui all'Allegato A sopra citato, da perfezionarsi successivamente alla deliberazione assembleare di fusione, inviando la comunicazione nei tempi e nei modi previsti da Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l.

Si specifica che per realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse sociali è prevista la rinuncia alla redazione, da parte di un esperto terzo, della relazione sulla congruità del concambio tra incorporanda e incorporante ai sensi dell'art. 2501 sexies C. C. poiché il cambio si fonda sulla misura certa e condivisibile del patrimonio netto delle due società.

E' altresì prevista la rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale ex. art. 2501 quater C.C., sia da parte di incorporanda che da parte della incorporante.

## **PERCORSO ISTRUTTORIO**

- verbale di proclamazione del dott. Davide Viola alla carica di Presidente della Provincia del 7 novembre 2016;
- deliberazione del consiglio provinciale n. 59 del 16 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la costituzione del nuovo GAL Oglio Po scarl e sono stati approvati gli indirizzi di procedere all'integrazione societaria;
- deliberazione del Presidente n. 106 del 27 settembre 2017 con la quale è stato prorogato sino al 31/12/2018 l'incarico dirigenziale del settore risorse economiche e finanziarie al dott. Massimo Placchi;
- deliberazione di consiglio provinciale n. 22 del 28 settembre 2017 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate ex artt 24 e 20 d.lgs 175/2016;
- PEC del 3/10/2017 nostro prot. 71364 di invio del piano di razionalizzazione straordinario con dettaglio delle azioni previste;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 12 aprile 2018, esecutiva "DUP 2018/2020, bilancio autorizzatorio 2018-2020: approvazione" - missione 01 "servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 3 "gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - obiettivo operativo 3 "razionalizzazione, controllo e coordinamento di tutti i soggetti giuridici partecipati";
- relazione al Presidente sulla ricognizione delle attività svolte al 31 marzo 2018 in merito al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni nostro prot. 23806/2018
- deliberazione del Presidente n. 51 del 04 maggio 2018 "Ciclo della performance 2018: approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2018, approvazione indicatori dello S.S.A. anno 2018".

## **NORMATIVA**

- art. 2501 e ss cc.
- art. 42 del T.U. n. 267/2000.
- artt. 24 del vigente Statuto provinciale.
- nuovo Testo Unico sulle Società a partecipazione Pubblica approvato con decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, nel testo emendato dal d.lgs 100 del 16 giugno 2017.

## **DATI CONTABILI**

A seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione si procederà ai necessari aggiornamenti relativi alle immobilizzazioni finanziarie da partecipazioni societarie nella situazione patrimoniale dell'Ente.

## **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

- Partecipazione del legale rappresentate all'assemblea della società GAL Oglio Po e della società Oglio Po Terre d'Acqua scarl al fine di esprimere voto favorevole al progetto di fusione.
- Invio della dichiarazione di recesso alla società Oglio Po Terre d'Acqua scarl.

-Pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale, sezione amministrazione trasparente, pagina società partecipate, provvedimenti.

## **ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE**

- progetto di fusione GAL Oglio Po scarl del 29 giugno 2018 prot.32835
  - progetto di fusione GAL Oglio Po Terre d'acqua scarl del 29 giugno 2018 prot.32580
- 

## **PARERI**

Il Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE, è allegato al presente atto.

.... omissis.....

Nessun Consigliere chiede di intervenire, per cui il Presidente pone ai voti in forma palese (per alzata di mano) la deliberazione in argomento ed accerta l'esito della votazione: presenti e votanti: Presidente e n. 8 Consiglieri; favorevoli Presidente e n. 8 Consiglieri. La deliberazione è approvata all'unanimità

Il Presidente pone ora ai voti in forma palese (per alzata di mano) l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ed accerta l'esito della votazione: presenti e votanti : Presidente e n. 8 Consiglieri; favorevoli: Presidente e n. 8 Consiglieri. Ne proclama l'approvazione all'unanimità. La deliberazione è immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Davide Viola

Dott.ssa Maria Rita Nanni

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



*PROGETTO DI FUSIONE*

*Redatto ai sensi dell'art. 2501  
ter Codice Civile*



Il Consiglio di Amministrazione di "GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'" (di seguito GAL Oglio Po o anche Società Incorporante), con sede in Piazza Donatore del Sangue n. 17 – 26030 Calvatone e il Consiglio di Amministrazione di "OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" (di seguito Oglio Po Terre d'acqua o anche Società Incorporanda), con sede in Piazza Donatore del Sangue n. 17 – 26030 Calvatone, ed insieme anche PARTI

a conclusione delle trattative ed in conformità alle pattuizioni fissate, hanno deliberato concordemente di addivenire ad una fusione per incorporazione della seconda nella prima e conseguentemente di presentare congiuntamente il seguente

### Progetto di fusione

#### **Premessa e condizione sospensiva**

Il presente progetto di fusione prevede l'incorporazione con concambio di Oglio Po terre d'acqua in GAL Oglio Po, di cui Oglio Po terre d'acqua detiene il 2,63% del capitale sociale.

I soci di cui all'Allegato A hanno richiesto di recedere da Oglio Po terre d'acqua per ragioni diverse, pertanto l'operazione di fusione con incorporazione con concambio, i cui lineamenti saranno disciplinati dal presente progetto di fusione, potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente con l'uscita di tali soci dalla compagine di Oglio Po terre d'acqua.

Gli amministratori di GAL Oglio Po e di Oglio Po terre d'acqua nella determinazione del concambio di fusione hanno già tenuto conto dell'ammontare della liquidazione, più precisamente, quindi, la fusione in oggetto è sottoposta alla condizione sospensiva del perfezionamento di tale uscita.

Si dà atto che la Fusione in oggetto non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis Codice Civile, non avendo contratto GAL Oglio Po alcun debito rispetto al quale il patrimonio di Oglio Po terre d'acqua verrà assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso.

#### **1. Motivazioni**

La prospettata operazione di fusione è da ricondursi nella volontà, comune tra le parti, di arrivare innanzitutto a sistemare una situazione di carattere societario che si era realizzata per questioni di adeguamenti alla normativa.

Oglio Po Terre d'acqua (incorporata) è nata quale Gruppo di Azione Locale (GAL) il 05 Novembre 2002 sulla scorta della normativa europea (Regolamento CE 1260/2000 e successiva comunicazione della Commissione agli Stati membri 2000/C139/05 del 14 aprile



2000 recante orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER+), pubblicata sulla G.U.CE. il 18 maggio 2000 ) e conseguenti definizione del Programma Regionale LEADER+ approvato con DGR 1858/00, e successiva approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Oglio Po terre d'acqua con decreto n. 6585 in data 16 Aprile 2003. .

Successivamente la normativa di cui sopra è stata modificata (Reg. Eu 1303/2013 e 1305/2013) ed il nuovo bando Regionale ha previsto caratteristiche tali da dover obbligatoriamente costituire una nuova società denominata GAL Oglio Po, per poter proseguire nella possibilità di attuare quanto previsto dalle funzioni dei Gruppi di Azione Locali della Lombardia per la programmazione 2014-2020.

In particolare, il presente progetto di fusione, dunque, è il risultato di un percorso di concertazione partecipata, nell'ambito delle iniziative di sviluppo locale guidato dalle comunità, avviato con la candidatura del partenariato pubblico privato del territorio, con capofila la Provincia di Cremona, in risposta all'avviso pubblico di Regione Lombardia PSR 2014-2020 Misura 19, dedicato ai Gruppi di Azione Locale (GAL), tenuto conto della sopra citata previsione di integrazione tra la già esistente Società con il ruolo di GAL nel periodo programmatorio 2000-2006 e 2007-2013 (Oglio Po terre d'acqua – incorporata) e la nuova Società che obbligatoriamente il partenariato ha, come già sopra esposto, dovuto costituire per ottemperare alla norma regionale riferita ai GAL per la programmazione 2014-2020 (GAL Oglio Po – incorporante).

GAL Oglio Po e Oglio Po terre d'acqua sono entrambe Società Consortili a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro e con statuti tra loro simili nelle finalità e nell'oggetto sociale.

Le prerogative, le funzioni, le attività, i soci e anche il territorio di riferimento sono in buona parte sovrapposti e simili tra le due società, tali da rendere assolutamente funzionale e razionale addivenire ad una integrazione.

Numerosi incontri sono intervenuti tra i Soci e gli Organi Amministrativi delle due Società, al fine di analizzare la situazione, caratterizzata dalla presenza delle due Società, e perseguire la percorribilità di un progetto di fusione.

Il progetto di fusione intercetta la comune volontà di ottimizzare l'attuazione, ora unitaria, dell'approccio allo sviluppo locale guidato dalle comunità, sfruttando pienamente il potenziale sinergico tra le iniziative e le competenze di Oglio Po terre d'acqua e il ruolo di GAL Oglio Po; potranno essere messe a sistema le sinergie, le iniziative, i progetti e i programmi, le esperienze e le conoscenze di natura tecnica, presenti in capo alle due società, creando una struttura snella e funzionale in grado di assolvere alle proprie funzioni.

La perseguita unica struttura integrata dovrà costituire un modello ed un punto di riferimento per le realtà pubbliche e private del territorio, con particolare riferimento alle attività che



discenderanno dai progetti e delle pianificazioni fondate sullo sviluppo locale di tipo partecipativo guidato dalle comunità.

La fusione si propone, tra l'altro, di unificare, integrare e raccordare i processi decisionali e di indirizzo dei Soci delle due Società in relazione alle opportunità di sviluppo partecipativo.

L'operazione consente anche di superare le situazioni degli Enti Pubblici che non possono partecipare a più enti con finalità simili, ex artt. 24, 20 e 4 D.Lgs 175/2016, assecondando pienamente lo spirito dei piani di razionalizzazione societaria propri del citato decreto legislativo (cd Madia – *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*).

Al riguardo va precisato che, nell'ambito delle deliberazioni dei Consigli degli Enti pubblici afferenti la costituzione di Gal Oglio Po (incorporante), ed oggi soci di quest'ultima, si è previsto che *si dovrà successivamente procedere con l'integrazione tra la nuova società e la società consortile a responsabilità limitata Oglio Po terre d'acqua*.

L'operazione che si intende perseguire avrà dunque, come effetto immediato, la semplificazione rispetto all'attuale esistenza di due Società, con lo scopo di conseguire un assetto organizzativo gestito e orientato ad attività svolte secondo efficienza, efficacia e qualità.

Attraverso un'unica società sarà possibile, pertanto, ottenere economie di scala.

## **2. Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione**

Nessuna delle due società partecipanti alla operazione di fusione è sottoposta a procedura concorsuale, né risulta in stato di liquidazione.

Partecipano all'operazione di fusione

- GAL OGlio PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Piazza Donatore del Sangue n. 17 – 26030 Calvatone, iscritta al registro imprese di Cremona al n. 01651340190, R.E.A. n. 190589, C.F. 01651340190 – SOCIETA' INCORPORANTE
- OGlio PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Piazza Donatore del Sangue n. 17 – 26030 Calvatone, iscritta al registro imprese di Cremona al n. 01282280195, R.E.A. n. 157885, C.F. 01282280195 - SOCIETA' INCORPORANDA

Si ribadisce che Oglio Po terre d'acqua detiene il 2,63% di GAL Oglio Po e che, pertanto, a seguito dell'operazione di fusione, tale partecipazione verrà annullata.



La Fusione avrà come conseguenza l'automatica estinzione e cancellazione della Società Incorporanda.

### **3. Atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione**

Non sono previste modifiche ed integrazioni derivanti dalla fusione allo statuto sociale della società incorporante GAL Oglio Po, ad eccezione dell'art. 5 relativo al capitale sociale che aumenterà da euro 38.000 (trentottomila/00) a euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00) e che non avrà una partecipazione minima.

Si riporta la variazione dell'articolo 5 dello Statuto:

*Vecchio testo "Il Capitale Sociale è di euro 38.000,00 (trentottomila/00). La partecipazione minima è prevista in euro 200,00 (duecento/00) ..."*

**Nuovo testo "Il Capitale Sociale è di euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00) ..."**

Si allega comunque lo statuto sociale dell'incorporante con la modifica dello specifico articolo (n. 5), Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente progetto di fusione.

### **4. Il rapporto di concambio delle quote**

Il concambio è stato determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di incorporante e incorporanda al 31.12.2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati (Assemblee dei Soci del 21.05.2018).

Si è effettuato il peso del patrimonio netto contabile di Oglio Po terre d'acqua, depurato dell'entità di capitale sociale che si andrà a liquidare prima dell'efficacia dell'operazione, così come definito nella premessa e nella condizione sospensiva. Una volta definito l'aumento di capitale sociale si è ricavata la fotografia che la compagine assumerà per effetto dell'integrazione societaria e l'entità dell'aumento suddiviso per i soci di Oglio Po terre d'acqua: si allegano (Allegato C) la definizione del concambio e la fotografia della compagine finale di GAL Oglio Po post fusione.

La situazione finale tiene conto dell'annullamento della partecipazione di Oglio Po terre d'acqua detenuta in GAL Oglio Po di nominali euro 1.000,00.

**Il capitale sociale finale, pertanto, sarà di 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00)**



Come indicato al punto 3, si prevede altresì l'eliminazione della quota minima di partecipazione.

#### **5. Modalità di assegnazione delle quote della incorporante**

Il concambio della partecipazione nella società incorporanda verrà soddisfatto mediante quote della società incorporante di nuova emissione.

La società incorporante delibererà, pertanto, a servizio del concambio, un aumento del capitale sociale da euro 38.000,00 (trentottomila/00) a euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00) e così per nominali 39.764,00 (trentanovemilasettecentosessantaquattro/00).

Detto aumento di capitale sociale sarà coperto con il patrimonio netto che la società incorporante riceverà dalla società incorporata.

Al momento di efficacia verso i terzi della fusione si procederà a comunicare al Registro Imprese competente la nuova compagine sociale.

#### **6. Data di decorrenza dei diritti sociali delle quote assegnate in concambio**

I diritti sociali delle quote della incorporante assegnate in applicazione del concambio decorreranno dalla data di efficacia dell'operazione di fusione.

#### **7. Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione**

Gli effetti della fusione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile, decorreranno dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale avrà efficacia la fusione (e verosimilmente decorreranno dal 1° Gennaio 2018); a partire da tale data, pertanto, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante.

Ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, dalla stessa data (verosimilmente dal 1 gennaio 2018) decorreranno gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi.

#### **8 Data di efficacia della fusione verso i terzi**

Ferma la retroattività degli effetti reddituali, contabili e fiscali di cui al precedenti punto 7., la fusione avrà effetto reale dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile; tuttavia, è facoltà degli amministratori stabilire nell'atto di fusione una data successiva per la decorrenza degli effetti verso i terzi.



**9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle quote**

Si dà atto che non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato, né possessori di titoli diversi dalle quote.

**10. Vantaggi particolari a favore degli Amministratori**

Non vengono proposti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

\* \* \* \* \*

Il presente documento verrà depositato da ciascuna società partecipante alla fusione per incorporazione con concambio per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Cremona

Cremona, li 29 Giugno 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione di Oglio Po terre  
d'acqua Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
Dott. Stefano Alquati

## ALLEGATO A

<b>SOGGETTO</b>	<b>Capitale Sociale detenuto</b>
Provincia di Cremona	€ 3.200,00
CCIAA Cremona	€ 3.200,00
Banca Popolare di Cremona	€ 1.000,00
Comune di ASOLA	€ 400,00
Comune di VESCOVATO	€ 200,00
Comune di SOSPIRO	€ 200,00
Comune di GABBIONETA BINANUOVA	€ 200,00
Comune di CICOGNOLO	€ 200,00
Comune CORTE DE FRATI	€ 400,00
Comune MARIANA MANTOVANA	€ 200,00
Comune di CASALMAGGIORE	€ 3.000,00
Comune di DOSOLO	€ 600,00
Comune di VIADANA	€ 3.200,00
Comune di S. GIOVANNI IN CROCE	€ 1.200,00
Comune di COMMESSAGGIO	€ 400,00
Comune di MARCARIA	€ 3.000,00
Comune di RIVAROLO MANTOVANO	€ 600,00
Comune di S. MARTINO ARGINE	€ 600,00
API Mantova	€ 200,00
Provincia di Mantova	€ 3.200,00
CCIAA Mantova	€ 3.000,00
Imprese Professi380	€ 200,00
CONII	€ 400,00
Azienda Regionale per i Porti di CR e MN	€ 3.000,00
<b>TOT</b>	<b>€ 31.800,00</b>



## ALLEGATO B

### STATUTO

#### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' istituito il GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ) ai sensi dell'art. 34 del Reg. Ue 1303/2013 e dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con la denominazione "GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata" che opera nell'ambito del territorio delle province di Cremona e Mantova.

Art. 2) La società ha sede legale nel Comune di Calvatone. Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla Società, spetta all'Assemblea dei Soci. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dalle forme pubblicitarie previste dalla legge.

Art. 3) La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci, che con quelle di terzi in genere. La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà, in via sussidiaria ed in connessione con l'oggetto principale:

- a. progettare, realizzare e gestire Piani di Sviluppo Locale, Piani Integrati e Progetti anche nell'ambito di programmazioni comunitarie;
- b. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- c. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- d. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- e. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- f. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- g. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- h. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- i. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- j. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente;
- k. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;
- l. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- m. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;
- n. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- o. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- p. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale;



q. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;

r. prestare consulenza per la progettazione, la gestione e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;

s. produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

La società, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n.197/91.

Art. 4) La società avrà durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 5) Il Capitale Sociale è di euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00). Ciascun socio può detenere una partecipazione massima di euro 4.000,00 (quattromila/00) Il voto in assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile. Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può, al solo fine di agevolare l'ingresso di nuovi Soci e risorse, escludere il diritto di opzione. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. I Soci potranno effettuare finanziamenti a titolo oneroso o gratuito a favore della società nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia. Detti finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo contraria pattuizione.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all' art. 2483 Codice Civile.

Art. 6) I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

E' escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito. Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, oltre a quelle previste dalla Legge.

Art. 7) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini. I soci pubblici nell'insieme non possono detenere una quota di partecipazione complessivamente superiore al 49% del capitale sociale; il singolo socio privato non può detenere una partecipazione superiore al 49% del capitale sociale.

Art.9) Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno di cui all'art. 23. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

A fronte delle prestazioni di servizi che favoriscono le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale erogati dalla società, ogni socio deve provvedere al pagamento di corrispettivi annuali prestabiliti e forfettariamente determinati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 23.

Art. 10) I Soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge. Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La raccomandata o posta elettronica certificata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso



è diverso da una decisione dei soci, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso si dovrà conservare la documentazione agli atti della società.

Art. 11) Le quote sono nominative e, nei limiti previsti dall'art. 5 e purché sia costantemente rispettato nel tempo quanto all'art.8, c.2, potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito a terzi. Il trasferimento delle quote tra soci può avvenire liberamente, ferma l'applicazione di quanto al successivo art.12.

Il trasferimento delle quote a soggetti non soci avviene previa deliberazione di assenso da parte del Consiglio di Amministrazione; in caso di motivato dissenso, il Consiglio di Amministrazione propone un diverso acquirente; in caso di assenso, si applica quanto all'art.12.

Art. 12) Le partecipazioni sono divisibili. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato al Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita non oltre 20 (venti) giorni dalla data di invio (risultante dal timbro postale o dalla ricevuta di posta elettronica certificata) della offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto non esercita la prelazione, il diritto spettantegli si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e per l'intera partecipazione offerta. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Ove il trasferimento all'acquirente non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Ai sensi di questo articolo per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione, al valore determinabile ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto. In caso di disaccordo, si applica l'art. 2473, comma 3, del Codice Civile. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto al presente ed al precedente articolo, l'acquirente non avrà diritto di ottenere la qualifica di socio, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 13) Il trasferimento della partecipazione "mortis-causa", sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile. La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del socio defunto;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo n. 35.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 20, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Art. 14) Nelle ipotesi previste dal presente atto o dalla legge, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi al valore nominale della quota di capitale sociale versato dal soggetto cui spetta il rimborso, al netto delle perdite.

Art. 15) Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di delibera dell'aumento del Capitale Sociale. L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti. I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del Capitale, che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale Sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla



compagnie sociali, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del C.C..

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

Art. 16) Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nell'Unione Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o telefax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, o posta elettronica certificata da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica, l'organo di controllo o il revisore.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:

- a. che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- d. che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 17) Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nelle forme previste dalla Legge almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e in regola con il versamento dei corrispettivi annuali regolamentate ai sensi dell'art. 23.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479bis, comma 3 del Codice Civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, all'organo di controllo o revisore e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Art. 18) Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.

Art. 19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, o quando richiesto dalla Legge, è redatto da un Notaio.

Art. 20) In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza di capitale presente.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. . Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza di capitale presente.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è regolarmente costituita con la presenza



di almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale validamente rappresentato.

Art. 21) Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare di verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 22) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Art. 23) L'Assemblea può approvare il regolamento che disciplina la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, per assicurarne il miglior funzionamento. Tutti i soci dovranno rispettare puntualmente quanto stabilito dal regolamento.

Il regolamento sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 24) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 25) Il Consiglio di amministrazione, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri anche non soci. La maggioranza dei membri deve essere eletta tra i nominativi indicati da enti privati. I componenti della Giunta o del Consiglio degli enti pubblici soci della società non possono essere nominati amministratori della società.

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare un Amministratore delegato determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 C.C.

Art. 26) Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a norma di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli amministratori; in tal caso dovrà subito essere convocata dall'organo di controllo o dal revisore o dagli amministratori decaduti (se esistenti) o dal socio più diligente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Quotora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli, fatte salve le decisioni dell'Assemblea nella prima seduta utile. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6, 2° comma;
- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;
- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad Euro 1000,00 (mille/00) per ogni singola transazione e/o rinuncia;
- definire i rimborsi spese per gli amministratori.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nell'Unione Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di tre amministratori o dell'organo di controllo o del revisore. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con fax spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi



di urgenza, via fax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco (se nominato).

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun gettone di presenza. Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

Art. 29) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 27.

Art. 30) Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della società spetta al Vice-Presidente.

#### TITOLO V

##### ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Art. 31) L'Assemblea nomina, determinandone i compensi, le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore, costituito da un solo membro effettivo. L'organo di controllo o il revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Art. 32) L'organo di controllo o il revisore può procedere a tutti quegli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni. Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

#### TITOLO VI

##### BILANCIO

Art. 33) L' esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull' andamento della gestione sociale da sottoporre all' approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società. Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi successivi e destinati allo svolgimento di attività statutarie. Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge previste per le società a responsabilità limitata.

Art. 34) L'organizzazione e il funzionamento della società saranno regolati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, tra cui il regolamento interno di funzionamento.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell' articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci se nominati.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa, destinandolo in ogni caso a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

#### TITOLO VIII

##### CLAUSOLA COMPROMISSORIA



Art. 36) Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell' applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dalla Commissione Arbitrale della CCIAA nella cui giurisdizione ha sede la Società. L'arbitro giudicherà irrimediabilmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

Art. 37) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.



**ALLEGATO C: ENTITA' DELL'AUMENTO SUDDIVISO PER I SOCI DI OGLIO PO TERRE D'ACQUA E FOTOGRAFIA DELLA COMPAGINE FINALE DI GAL OGLIO PO POST FUSIONE**

<b>DEFINIZIONE DEL CONCAMBIO TRA OGLIO PO TERRE D'ACQUA E GAL OGLIO PO</b>	
<b>Valorizzazione del concambio nell'ambito della fusione per incorporazione</b> Si arrotonda alla sesta cifra dopo la virgola	
<b>1° STEP DI APPLICAZIONE DEL METODO-DATO PATRIMONIALE</b>	
Patrimonio contabile netto al 21/12/2107 di Oglio Po terre d'acqua	71.564,00 €
Patrimonio contabile Oglio Po terre d'acqua depurato	39.764,00 €
Capitale sociale GAL Oglio Po	38.000,00 €
Patrimonio contabile netto al 21/12/2107 di GAL Oglio Po	36.499,00 €
Totale patrimonio netto di Oglio Po terre d'acqua e GAL Oglio Po	76.263,00 €
Peso percentuale del Patrimonio netto di Oglio Po terre d'acqua sul patrimonio netto totale post fusione	52,140619
Incremento del Capitale Sociale della incorporante per il valore contabile trasferito dalla scissa	41.399,27 €
Capitale sociale di GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l. post fusione	79.399,27 €
Capitale sociale di GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. senza la quota di aumento di spettanza di Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. e la quota di partecipazione di Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.	78.399,27 €
Differenziale tra l'aumento del capitale sociale e il patrimonio netto apportato	635,27 €
Capitale sociale definitivo	77.764,00 €
Aumento del capitale sociale effettivo	39.764,00 €



Entità dell'aumento suddiviso per i soci di Oglio Po terre d'acqua soc. cons a r.l.			
NATURA	Soci	Capitale Sociale	%
pubb	Comune di CA' D'ANDREA	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di CALVATONE	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di CASTELIDONE	€ 512,00	1,24%
pubb	Comune di CELLA DATI	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di CINGIA DE' BOTTI	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di DEROVERE	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di DRIZZONA	€ 766,00	1,85%
pubb	Comune di GUSSOLA	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di MARTIGNANA DI PO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di MOTTA BALUFFI	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di PIADENA	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI	€ 512,00	1,24%
pubb	Comune di S. DANIELE PO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di SCANDOLARA RAVARA	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di SOLAROLO RAINERIO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di SPINEDA	€ 1.533,00	3,70%
pubb	Comune di TORNATA	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di TORRICELLA DEL PIZZO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di VOLTIDO	€ 1.022,00	2,47%
pubb	Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di BOZZOLO	€ 511,00	1,23%
pubb	Comune di CANNETO SULL'OGGIO	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di CASTELLUCCHIO	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di GAZZUOLO	€ 766,00	1,85%
pubb	Comune di SABBIONETA	€ 2.299,00	5,55%
pubb	Comune di SAN MARTINO D/LAGO	€ 1.022,00	2,47%
pubb	Comune di TORRE DE PICENARDI	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di VOLONGO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di OSTIANO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di ISOLA DOVARESE	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di PESSINA CREMONESE	€ 256,00	0,62%
pubb	Provincia Cremona	€ 0,00	0,00%
pubb	Parco Regionale dell'Oglio Sud	€ 2.555,00	6,17%
pubb	Consorzio Bonifica Navarolo	€ 256,00	0,62%
priv	Consorzio Casalasco del Pomodoro	€ 1.277,00	3,08%
priv	Consorzio forestale Padano s.c.r.l.	€ 256,00	0,62%
priv	Confcooperative Cremona	€ 766,00	1,85%
priv	Banca Credito Cooperativo Rivarolo Mantovano	€ 256,00	0,62%
priv	Coldiretti di Cremona	€ 766,00	1,85%
priv	Coldiretti di Mantova	€ 766,00	1,85%
priv	Libera Associazione Agricoltori Cremonesi	€ 511,00	1,23%
priv	Unione Provinciale Agricoltori di Mantova	€ 256,00	0,62%
priv	Casalasca Servizi S.P.A	€ 256,00	0,62%
priv	Associazione Industriali Provincia di Mantova	€ 2.555,00	6,17%
priv	Reindustria S. cons. r.l.	€ 256,00	0,62%
priv	Distretto Florovivaistico Planta Regina	€ 1.277,00	3,08%
priv	Pro Loco Sabbioneta	€ 511,00	1,23%
priv	Cooperativa Sociale Agorà	€ 256,00	0,62%
priv	Pro Loco Isola Dovarese	€ 256,00	0,62%
priv	Consorzio Grana Padano	€ 2.555,00	6,17%
priv	Confcommercio Cremona	€ 2.044,00	4,94%
priv	Confcommercio Mantova	€ 2.044,00	4,94%
priv	Fondazione Sospiro	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di CASALROMANO	€ 511,00	1,23%
pubb	Comune di POMPONESCO	€ 256,00	0,62%
	TOT	€ 41.399,00	100%
	Pubblici	€ 23.258,00	56,18%
	Privati	€ 18.141,00	43,82%



Fotografia della compagine finale di GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. post fusione			
Natura	Soci	Capitale Sociale €	%
pubb	Comune di CA' D'ANDREA	453,00	0,58%
pubb	Comune di CALVATONE	453,00	0,58%
pubb	Comune di CASTELDIDONE	905,00	1,16%
pubb	Comune di CELLA DATI	1.465,00	1,88%
pubb	Comune di CINGIA DE' BOTTI	453,00	0,58%
pubb	Comune di DEROVERE	453,00	0,58%
pubb	Comune di DRIZZONA	958,00	1,23%
pubb	Comune di GUSSOLA	453,00	0,58%
pubb	Comune di MARTIGNANA DI PO	453,00	0,58%
pubb	Comune di MOTTA BALUFFI	1.465,00	1,88%
pubb	Comune di PIADENA	453,00	0,58%
pubb	Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI	905,00	1,16%
pubb	Comune di S. DANIELE PO	651,00	0,84%
pubb	Comune di SCANDOLARA RAVARA	1.465,00	1,88%
pubb	Comune di SOLAROLO RAINERIO	651,00	0,84%
pubb	Comune di SPINEDA	1.917,00	2,47%
pubb	Comune di TORNATA	453,00	0,58%
pubb	Comune di TORRICELLA DEL PIZZO	453,00	0,58%
pubb	Comune di VOLTIDO	1.212,00	1,56%
pubb	Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE	453,00	0,58%
pubb	Comune di BOZZOLO	904,00	1,16%
pubb	Comune di CANNETO SULL'OGLIO	1.663,00	2,14%
pubb	Comune di CASTELLUCCHIO	1.663,00	2,14%
pubb	Comune di GAZZUOLO	958,00	1,23%
pubb	Comune di SABBIONETA	2.677,00	3,44%
pubb	Comune di SAN MARTINO D/LAGO	1.212,00	1,56%
pubb	Comune di TORRE DE PICENARDI	453,00	0,58%
pubb	Comune di VOLONGO	453,00	0,58%
pubb	Comune di OSTIANO	453,00	0,58%
pubb	Comune di ISOLA DOVARESE	453,00	0,58%
pubb	Comune di PESSINA CREMONESE	453,00	0,58%
pubb	Provincia di Cremona	1.984,00	2,55%
pubb	CCIAA Cremona	1.984,00	2,55%
pubb	Parco Regionale dell'Oglio Sud	2.931,00	3,77%
pubb	Consorzio Bonifica Navarolo	452,00	0,58%
priv	Consorzio Casalasco del Pomodoro	2.258,00	2,90%
priv	Consorzio forestale Padano s.c.r.l.	452,00	0,58%
priv	Confcooperative Cremona	1.752,00	2,25%
priv	Banca Credito Cooperativo Rivarolo Mantovano	1.246,00	1,60%
priv	Coldiretti di Cremona	1.752,00	2,25%
priv	Coldiretti di Mantova	1.752,00	2,25%
priv	Libera Associazione Agricoltori Cremonesi	1.499,00	1,93%
priv	Unione Provinciale Agricoltori di Mantova	1.246,00	1,60%
priv	Casalasca Servizi S.P.A	849,00	1,09%
priv	Associazione Industriali Provincia di Mantova	3.129,00	4,02%
priv	Reindustria S. cons. r.l.	452,00	0,58%
priv	Distretto Florovivaistico Planta Regina	2.258,00	2,90%
priv	Pro Loco Sabbioneta	705,00	0,91%
priv	Cooperativa Sociale Agorà	452,00	0,58%
priv	Pro Loco Isola Dovarese	452,00	0,58%
priv	Consorzio Grana Padano	3.526,00	4,53%
priv	Confcommercio Cremona	3.019,00	3,88%
priv	Confcommercio Mantova	2.225,00	2,86%
priv	Fondazione Sospiro	2.258,00	2,90%
pubb	Comune di CASALROMANO	506,00	0,65%
pubb	Comune di POMPONESCO	253,00	0,33%
pubb	Consorzio di Bonifica Garda Chiese	198,00	0,25%
pubb	Consorzio Sociale Viadana	198,00	0,25%
priv	AEMOC	198,00	0,25%



priv	API Cremona	396,00	0,51%
priv	Ass. Amici di Casalmaggiore	396,00	0,51%
priv	Ass. il Torrazzo	198,00	0,25%
priv	Ass. Interflumina	396,00	0,51%
priv	Ass. Teatro Sociale Villastrada	198,00	0,25%
priv	Ass. Lombarda Norcini	198,00	0,25%
priv	Cassa Padana	992,00	1,28%
priv	CNA Cremona	992,00	1,28%
priv	Consorzio Irriguo Seriola	198,00	0,25%
priv	Consorzio Tutela Provolone	992,00	1,28%
priv	Coop. l'Umana Avventura	397,00	0,51%
priv	Coop. Lunezia	198,00	0,25%
priv	Coop. Santa Federici	992,00	1,28%
priv	Fondazione Ospedale Aragona	992,00	1,28%
priv	Padania Acque	992,00	1,28%
priv	Pro Loco Pomponesco	198,00	0,25%
priv	Ass. Strada Vini e Saporì Mantovani	198,00	0,25%
priv	Cooperativa IRIS	992,00	1,28%
priv	Fondazione IRIS	397,00	0,51%
	<b>Tot</b>	<b>77.764,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Tot Pubblici</b>	<b>35.972,00</b>	<b>46,26 %</b>
	<b>Tot privati</b>	<b>41.792,00</b>	<b>53,74 %</b>

---

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Cremona – Autorizzazione numero 2/99009060 del 06/09/1999 emanata dall'agenzia delle entrate di Cremona

Il sottoscritto ALQUATI STEFANO in qualità di amministratore consapevole delle responsabilità penali prevista in caso di falsa dichiarazione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.



**PROGETTO DI FUSIONE**  
**Redatto ai sensi dell'art. 2501 ter Codice Civile**

Piazza Donatore del Sangue, 17- 26030 Calvatone (CR)  
PEC galogliopo@pec.it  
C.F. PIVA 01651340190 REA CR n. 190589  
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 38.000,00



Il Consiglio di Amministrazione di "GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'" (di seguito GAL Oglio Po o anche Società Incorporante), con sede in Piazza Donatore del Sangue n. 17 – 26030 Calvatone e il Consiglio di Amministrazione di "OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" (di seguito Oglio Po Terre d'acqua o anche Società Incorporanda), con sede in Piazza Donatore del Sangue n. 17 – 26030 Calvatone, ed insieme anche PARTI

a conclusione delle trattative ed in conformità alle pattuizioni fissate, hanno deliberato concordemente di addivenire ad una fusione per incorporazione della seconda nella prima e conseguentemente di presentare congiuntamente il seguente

### Progetto di fusione

#### **Premessa e condizione sospensiva**

Il presente progetto di fusione prevede l'incorporazione con concambio di Oglio Po terre d'acqua in GAL Oglio Po, di cui Oglio Po terre d'acqua detiene il 2,63% del capitale sociale.

I soci di cui all'Allegato A hanno richiesto di recedere da Oglio Po terre d'acqua per ragioni diverse, pertanto l'operazione di fusione con incorporazione con concambio, i cui lineamenti saranno disciplinati dal presente progetto di fusione, potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente con l'uscita di tali soci dalla compagine di Oglio Po terre d'acqua.

Gli amministratori di GAL Oglio Po e di Oglio Po terre d'acqua nella determinazione del concambio di fusione hanno già tenuto conto dell'ammontare della liquidazione, più precisamente, quindi, la fusione in oggetto è sottoposta alla condizione sospensiva del perfezionamento di tale uscita.

Si dà atto che la Fusione in oggetto non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis Codice Civile, non avendo contratto GAL Oglio Po alcun debito rispetto al quale il patrimonio di Oglio Po terre d'acqua verrà assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso.

#### **1. Motivazioni**

La prospettata operazione di fusione è da ricondursi nella volontà, comune tra le parti, di arrivare innanzitutto a sistemare una situazione di carattere societario che si era realizzata per questioni di adeguamenti alla normativa.

Oglio Po Terre d'acqua (incorporata) è nata quale Gruppo di Azione Locale (GAL) il 05 Novembre 2002 sulla scorta della normativa europea (Regolamento CE 1260/2000 e successiva comunicazione della Commissione agli Stati membri 2000/C139/05 del 14 aprile 2000 recante orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER+), pubblicata sulla G.U.CE. il 18 maggio 2000 ) e conseguenti definizione del Programma



Regionale LEADER+ approvato con DGR 1858/00, e successiva approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Oglio Po terre d'acqua con decreto n. 6585 in data 16 Aprile 2003. .

Successivamente la normativa di cui sopra è stata modificata (Reg. Eu 1303/2013 e 1305/2013) ed il nuovo bando Regionale ha previsto caratteristiche tali da dover obbligatoriamente costituire una nuova società denominata GAL Oglio Po, per poter proseguire nella possibilità di attuare quanto previsto dalle funzioni dei Gruppi di Azione Locali della Lombardia per la programmazione 2014-2020.

In particolare, il presente progetto di fusione, dunque, è il risultato di un percorso di concertazione partecipata, nell'ambito delle iniziative di sviluppo locale guidato dalle comunità, avviato con la candidatura del partenariato pubblico privato del territorio, con capofila la Provincia di Cremona, in risposta all'avviso pubblico di Regione Lombardia PSR 2014-2020 Misura 19, dedicato ai Gruppi di Azione Locale (GAL), tenuto conto della sopra citata previsione di integrazione tra la già esistente Società con il ruolo di GAL nel periodo programmatico 2000-2006 e 2007-2013 (Oglio Po terre d'acqua – incorporata) e la nuova Società che obbligatoriamente il partenariato ha, come già sopra esposto, dovuto costituire per ottemperare alla norma regionale riferita ai GAL per la programmazione 2014-2020 (GAL Oglio Po – incorporante).

GAL Oglio Po e Oglio Po terre d'acqua sono entrambe Società Consortili a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro e con statuti tra loro simili nelle finalità e nell'oggetto sociale.

Le prerogative, le funzioni, le attività, i soci e anche il territorio di riferimento sono in buona parte sovrapposti e simili tra le due società, tali da rendere assolutamente funzionale e razionale addivenire ad una integrazione.

Numerosi incontri sono intervenuti tra i Soci e gli Organi Amministrativi delle due Società, al fine di analizzare la situazione, caratterizzata dalla presenza delle due Società, e perseguire la percorribilità di un progetto di fusione.

Il progetto di fusione intercetta la comune volontà di ottimizzare l'attuazione, ora unitaria, dell'approccio allo sviluppo locale guidato dalle comunità, sfruttando pienamente il potenziale sinergico tra le iniziative e le competenze di Oglio Po terre d'acqua e il ruolo di GAL Oglio Po; potranno essere messe a sistema le sinergie, le iniziative, i progetti e i programmi, le esperienze e le conoscenze di natura tecnica, presenti in capo alle due società, creando una struttura snella e funzionale in grado di assolvere alle proprie funzioni.

La perseguita unica struttura integrata dovrà costituire un modello ed un punto di riferimento per le realtà pubbliche e private del territorio, con particolare riferimento alle attività che discenderanno dai progetti e delle pianificazioni fondate sullo sviluppo locale di tipo partecipativo guidato dalle comunità.



La fusione si propone, tra l'altro, di unificare, integrare e raccordare i processi decisionali e di indirizzo dei Soci delle due Società in relazione alle opportunità di sviluppo partecipativo.

L'operazione consente anche di superare le situazioni degli Enti Pubblici che non possono partecipare a più enti con finalità simili, ex artt. 24, 20 e 4 D.Lgs 175/2016, assecondando pienamente lo spirito dei piani di razionalizzazione societaria propri del citato decreto legislativo (cd Madia – *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*).

Al riguardo va precisato che, nell'ambito delle deliberazioni dei Consigli degli Enti pubblici afferenti la costituzione di Gal Oglio Po (incorporante), ed oggi soci di quest'ultima, si è previsto che *si dovrà successivamente procedere con l'integrazione tra la nuova società e la società consortile a responsabilità limitata Oglio Po terre d'acqua*.

L'operazione che si intende perseguire avrà dunque, come effetto immediato, la semplificazione rispetto all'attuale esistenza di due Società, con lo scopo di conseguire un assetto organizzativo gestito e orientato ad attività svolte secondo efficienza, efficacia e qualità.

Attraverso un'unica società sarà possibile, pertanto, ottenere economie di scala.

## **2. Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione**

Nessuna delle due società partecipanti alla operazione di fusione è sottoposta a procedura concorsuale, né risulta in stato di liquidazione.

Partecipano all'operazione di fusione

- GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Piazza Donatore del Sangue n. 17 – 26030 Calvatone, iscritta al registro imprese di Cremona al n. 01651340190, R.E.A. n. 190589, C.F. 01651340190 – SOCIETA' INCORPORANTE
- OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Piazza Donatore del Sangue n. 17 – 26030 Calvatone, iscritta al registro imprese di Cremona al n. 01282280195, R.E.A. n. 157885, C.F. 01282280195 - SOCIETA' INCORPORANDA

Si ribadisce che Oglio Po terre d'acqua detiene il 2,63% di GAL Oglio Po e che, pertanto, a seguito dell'operazione di fusione, tale partecipazione verrà annullata.

La Fusione avrà come conseguenza l'automatica estinzione e cancellazione della Società Incorporanda.



### **3. Atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione**

Non sono previste modifiche ed integrazioni derivanti dalla fusione allo statuto sociale della società incorporante GAL Oglio Po, ad eccezione dell'art. 5 relativo al capitale sociale che aumenterà da euro 38.000 a euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00) e che non avrà una partecipazione minima.

Si riporta la variazione dell'articolo 5 dello Statuto:

*Vecchio testo "Il Capitale Sociale è di euro 38.000,00 (trentottomila/00). La partecipazione minima è prevista in euro 200,00 (duecento/00) ..."*

**Nuovo testo "Il Capitale Sociale è di euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00) ..."**

Si allega comunque lo statuto sociale dell'incorporante con la modifica dello specifico articolo (n. 5), Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente progetto di fusione.

### **4. Il rapporto di concambio delle quote**

Il concambio è stato determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di incorporante e incorporanda al 31.12.2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati (Assemblee dei Soci del 21.05.2018).

Si è effettuato il peso del patrimonio netto contabile di Oglio Po terre d'acqua, depurato dell'entità di capitale sociale che si andrà a liquidare prima dell'efficacia dell'operazione, così come definito nella premessa e nella condizione sospensiva. Una volta definito l'aumento di capitale sociale si è ricavata la fotografia che la compagine assumerà per effetto dell'integrazione societaria e l'entità dell'aumento suddiviso per i soci di Oglio Po terre d'acqua: si allegano (Allegato C) la definizione del concambio e la fotografia della compagine finale di GAL Oglio Po post fusione.

La situazione finale tiene conto dell'annullamento della partecipazione di Oglio Po terre d'acqua detenuta in GAL Oglio Po di nominali euro 1.000,00.

Il capitale sociale finale, pertanto, sarà di 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00).

Come indicato al punto 3, si prevede altresì l'eliminazione della quota minima di partecipazione.



## **5. Modalità di assegnazione delle quote della incorporante**

Il concambio della partecipazione nella società incorporanda verrà soddisfatto mediante quote della società incorporante di nuova emissione.

La società incorporante delibererà, pertanto, a servizio del concambio, un aumento del capitale sociale da euro 38.000,00 (trentottomila/00) a euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00) e così per nominali 39.764,00 (trentanovemilasettecentosessantaquattro/00).

Detto aumento di capitale sociale sarà coperto con il patrimonio netto che la società incorporante riceverà dalla società incorporata.

Al momento di efficacia verso i terzi della fusione si procederà a comunicare al Registro Imprese competente la nuova compagine sociale.

## **6. Data di decorrenza dei diritti sociali delle quote assegnate in concambio**

I diritti sociali delle quote della incorporante assegnate in applicazione del concambio decorreranno dalla data di efficacia dell'operazione di fusione.

## **7. Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione**

Gli effetti della fusione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile, decorreranno dal 1 Gennaio dell'anno nel corso del quale avrà efficacia la fusione (e verosimilmente decorreranno dal 1° Gennaio 2018); a partire da tale data, pertanto, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante.

Ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, dalla stessa data (verosimilmente dal 1 Gennaio 2018) decorreranno gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi.

## **8 Data di efficacia della fusione verso i terzi**

Ferma la retroattività degli effetti reddituali, contabili e fiscali di cui al precedenti punto 7., la fusione avrà effetto reale dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile; tuttavia, è facoltà degli amministratori stabilire nell'atto di fusione una data successiva per la decorrenza degli effetti verso i terzi.

## **9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle quote**

Si dà atto che non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato, né possessori di titoli diversi dalle quote.



## 10. Vantaggi particolari a favore degli Amministratori

Non vengono proposti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

\* \* \* \* \*

Il presente documento verrà depositato da ciascuna società partecipante alla fusione per incorporazione con concambio per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Cremona.

Cremona, li 29 Giugno 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione di GAL Oglio Po  
Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
Dott. Domenico Maschi

## ALLEGATO A

<b>SOGGETTO</b>	<b>Capitale Sociale detenuto</b>
Provincia di Cremona	€ 3.200,00
CCIAA Cremona	€ 3.200,00
Banca Popolare di Cremona	€ 1.000,00
Comune di ASOLA	€ 400,00
Comune di VESCOVATO	€ 200,00
Comune di SOSPIRO	€ 200,00
Comune di GABBIONETA BINANUOVA	€ 200,00
Comune di CICOGNOLO	€ 200,00
Comune CORTE DE FRATI	€ 400,00
Comune MARIANA MANTOVANA	€ 200,00
Comune di CASALMAGGIORE	€ 3.000,00
Comune di DOSOLO	€ 600,00
Comune di VIADANA	€ 3.200,00
Comune di S. GIOVANNI IN CROCE	€ 1.200,00
Comune di COMMESSAGGIO	€ 400,00
Comune di MARCARIA	€ 3.000,00
Comune di RIVAROLO MANTOVANO	€ 600,00
Comune di S. MARTINO ARGINE	€ 600,00
API Mantova	€ 200,00
Provincia di Mantova	€ 3.200,00
CCIAA Mantova	€ 3.000,00
Imprese Professi380	€ 200,00
CONII	€ 400,00
Azienda Regionale per i Porti di CR e MN	€ 3.000,00
<b>TOT</b>	<b>€ 31.800,00</b>



## ALLEGATO B

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' istituito il GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ) ai sensi dell'art. 34 del Reg. Ue 1303/2013 e dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con la denominazione **"GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata"** che opera nell'ambito del territorio delle province di Cremona e Mantova.

Art. 2) La società ha sede legale nel Comune di Calvatone. Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla Società, spetta all'Assemblea dei Soci. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dalle forme pubblicitarie previste dalla legge.

Art. 3) La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci, che con quelle di terzi in genere. La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà, in via sussidiaria ed in connessione con l'oggetto principale:

- a. progettare, realizzare e gestire Piani di Sviluppo Locale, Piani Integrati e Progetti anche nell'ambito di programmazioni comunitarie;
- b. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- c. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- d. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- e. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- f. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- g. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- h. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- i. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- j. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente;
- k. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;
- l. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- m. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;
- n. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- o. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- p. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale;
- q. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;
- r. prestare consulenza per la progettazione, la gestione e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;



s. produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

La società, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n.197/91.

Art. 4) La società avrà durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 5) Il Capitale Sociale è di euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00). Ciascun socio può detenere una partecipazione massima di euro 4.000,00 (quattromila/00) Il voto in assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile. Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può, al solo fine di agevolare l'ingresso di nuovi Soci e risorse, escludere il diritto di opzione. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. I Soci potranno effettuare finanziamenti a titolo oneroso o gratuito a favore della società nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia. Detti finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo contraria pattuizione.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all' art. 2483 Codice Civile.

Art. 6) I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

E' escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito. Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, oltre a quelle previste dalla Legge.

Art. 7) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini. I soci pubblici nell'insieme non possono detenere una quota di partecipazione complessivamente superiore al 49% del capitale sociale; il singolo socio privato non può detenere una partecipazione superiore al 49% del capitale sociale.

Art.9) Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno di cui all'art. 23. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

A fronte delle prestazioni di servizi che favoriscono le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale erogati dalla società, ogni socio deve provvedere al pagamento di corrispettivi annuali prestabiliti e forfettariamente determinati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 23.

Art. 10) I Soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge. Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La raccomandata o posta elettronica certificata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso si dovrà conservare la documentazione agli atti della società.

Art. 11) Le quote sono nominative e, nei limiti previsti dall'art. 5 e purché sia costantemente rispettato nel tempo quanto all'art.8, c.2, potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito a terzi. Il trasferimento delle quote tra soci può avvenire liberamente, ferma l'applicazione di quanto al successivo art.12.



Il trasferimento delle quote a soggetti non soci avviene previa deliberazione di assenso da parte del Consiglio di Amministrazione; in caso di motivato dissenso, il Consiglio di Amministrazione propone un diverso acquirente; in caso di assenso, si applica quanto all'art.12.

Art. 12) Le partecipazioni sono divisibili. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato al Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita non oltre 20 (venti) giorni dalla data di invio (risultante dal timbro postale o dalla ricevuta di posta elettronica certificata) della offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto non esercita la prelazione, il diritto spettantegli si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e per l'intera partecipazione offerta. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Ove il trasferimento all'acquirente non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Ai sensi di questo articolo per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione, al valore determinabile ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto. In caso di disaccordo, si applica l'art. 2473, comma 3, del Codice Civile. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto al presente ed al precedente articolo, l'acquirente non avrà diritto di ottenere la qualifica di socio, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 13) Il trasferimento della partecipazione "mortis-causa", sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile. La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del socio defunto;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo n. 35.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 20, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Art. 14) Nelle ipotesi previste dal presente atto o dalla legge, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi al valore nominale della quota di capitale sociale versato dal soggetto cui spetta il rimborso, al netto delle perdite.

Art. 15) Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di delibera dell'aumento del Capitale Sociale. L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti. I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del Capitale, che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale Sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del C.C..

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inopata.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

Art. 16) Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nell'Unione Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale



quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o telefax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, o posta elettronica certificata da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica, l'organo di controllo o il revisore.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:

a. che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;

d. che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 17) Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nelle forme previste dalla Legge almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e in regola con il versamento dei corrispettivi annuali regolamentate ai sensi dell'art. 23.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479bis, comma 3 del Codice Civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, all'organo di controllo o revisore e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Art. 18) Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.

Art. 19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, o quando richiesto dalla Legge, è redatto da un Notaio.

Art. 20) In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza di capitale presente.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. . Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza di capitale presente.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale validamente rappresentato.

Art. 21) Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare di verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 22) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Art. 23) L'Assemblea può approvare il regolamento che disciplina la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, per assicurarne il miglior funzionamento. Tutti i soci dovranno rispettare puntualmente quanto stabilito dal regolamento.

Il regolamento sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE



Art 24) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 25) Il Consiglio di amministrazione, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri anche non soci. La maggioranza dei membri deve essere eletta tra i nominativi indicati da enti privati. I componenti della Giunta o del Consiglio degli enti pubblici soci della società non possono essere nominati amministratori della società.

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare un Amministratore delegato determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 C.C.

Art 26) Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a norma di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli amministratori; in tal caso dovrà subito essere convocata dall'organo di controllo o dal revisore o dagli amministratori decaduti (se esistenti) o dal socio più diligente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli, fatte salve le decisioni dell'Assemblea nella prima seduta utile. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6, 2° comma;
- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;
- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad Euro 1000,00 (mille/00) per ogni singola transazione e/o rinuncia;
- definire i rimborsi spese per gli amministratori.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nell'Unione Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di tre amministratori o dell'organo di controllo o del revisore. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con fax spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via fax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco (se nominato).

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun gettone di presenza. Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.



Art. 29) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 27.

Art. 30) Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della società spetta al Vice-Presidente.

#### TITOLO V

##### ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Art. 31) L'Assemblea nomina, determinandone i compensi, le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore, costituito da un solo membro effettivo. L'organo di controllo o il revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Art. 32) L'organo di controllo o il revisore può procedere a tutti quegli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni. Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

#### TITOLO VI

##### BILANCIO

Art. 33) L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società. Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi successivi e destinati allo svolgimento di attività statutarie. Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge previste per le società a responsabilità limitata.

Art. 34) L'organizzazione e il funzionamento della società saranno regolati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, tra cui il regolamento interno di funzionamento.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci se nominati.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa, destinandolo in ogni caso a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

#### TITOLO VIII

##### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36) Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dalla Commissione Arbitrale della CCAA nella cui giurisdizione ha sede la Società. L'arbitro giudicherà irrisolvemente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

Art. 37) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.



**ALLEGATO C: ENTITA' DELL'AUMENTO SUDDIVISO PER I SOCI DI OGLIO PO TERRE D'ACQUA E FOTOGRAFIA DELLA COMPAGINE FINALE DI GAL OGLIO PO POST FUSIONE**

<b>DEFINIZIONE DEL CONCAMBIO TRA OGLIO PO TERRE D'ACQUA E GAL OGLIO PO</b>	
<b>Valorizzazione del concambio nell'ambito della fusione per incorporazione Si arrotonda alla sesta cifra dopo la virgola</b>	
<b>1° STEP DI APPLICAZIONE DEL METODO-DATO PATRIMONIALE</b>	
Patrimonio contabile netto al 21/12/2107 di Oglio Po terre d'acqua	71.564,00 €
Patrimonio contabile Oglio Po terre d'acqua depurato	39.764,00 €
Capitale sociale GAL Oglio Po	38.000,00 €
Patrimonio contabile netto al 21/12/2107 di GAL Oglio Po	36.499,00 €
Totale patrimonio netto di Oglio Po terre d'acqua e GAL Oglio Po	76.263,00 €
Peso percentuale del Patrimonio netto di Oglio Po terre d'acqua sul patrimonio netto totale post fusione	52,140619
Incremento del Capitale Sociale della incorporante per il valore contabile trasferito dalla scissa	41.399,27 €
Capitale sociale di GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l. post fusione	79.399,27 €
Capitale sociale di GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. senza la quota di aumento di spettanza di Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. e la quota di partecipazione di Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.	78.399,27 €
Differenziale tra l'aumento del capitale sociale e il patrimonio netto apportato	635,27 €
Capitale sociale definitivo	77.764,00 €
Aumento del capitale sociale effettivo	39.764,00 €

Entità dell'aumento suddiviso per i soci di Oglio Po terre d'acqua soc. cons a r.l.			
NATURA	Soci	Capitale Sociale	%
pubb	Comune di CA' D'ANDREA	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di CALVATONE	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di CASTELDIDONE	€ 512,00	1,24%
pubb	Comune di CELLA DATI	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di CINGIA DE' BOTTI	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di DEROVERE	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di DRIZZONA	€ 766,00	1,85%
pubb	Comune di GUSSOLA	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di MARTIGNANA DI PO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di MOTTA BALUFFI	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di PIADENA	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI	€ 512,00	1,24%
pubb	Comune di S. DANIELE PO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di SCANDOLARA RAVARA	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di SOLAROLO RAINERIO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di SPINEDA	€ 1.533,00	3,70%
pubb	Comune di TORNATA	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di TORRICELLA DEL PIZZO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di VOLTIDO	€ 1.022,00	2,47%
pubb	Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di BOZZOLO	€ 511,00	1,23%
pubb	Comune di CANNETO SULL'OGGIO	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di CASTELLUCCHIO	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di GAZZUOLO	€ 766,00	1,85%
pubb	Comune di SABBIONETA	€ 2.299,00	5,55%
pubb	Comune di SAN MARTINO D/LAGO	€ 1.022,00	2,47%
pubb	Comune di TORRE DE PICENARDI	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di VOLONGO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di OSTIANO	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di ISOLA DOVARESE	€ 256,00	0,62%
pubb	Comune di PESSINA CREMONESE	€ 256,00	0,62%
pubb	Provincia Cremona	€ 0,00	0,00%
pubb	Parco Regionale dell'Oglio Sud	€ 2.555,00	6,17%
pubb	Consorzio Bonifica Navarolo	€ 256,00	0,62%
priv	Consorzio Casalasco del Pomodoro	€ 1.277,00	3,08%
priv	Consorzio forestale Padano s.c.r.l.	€ 256,00	0,62%
priv	Confcooperative Cremona	€ 766,00	1,85%
priv	Banca Credito Cooperativo Rivarolo Mantovano	€ 256,00	0,62%
priv	Coldiretti di Cremona	€ 766,00	1,85%
priv	Coldiretti di Mantova	€ 766,00	1,85%
priv	Libera Associazione Agricoltori Cremonesi	€ 511,00	1,23%
priv	Unione Provinciale Agricoltori di Mantova	€ 256,00	0,62%
priv	Casalasca Servizi S.P.A	€ 256,00	0,62%
priv	Associazione Industriali Provincia di Mantova	€ 2.555,00	6,17%
priv	Reindustria S. cons. r.l.	€ 256,00	0,62%
priv	Distretto Florovivaistico Planta Regina	€ 1.277,00	3,08%
priv	Pro Loco Sabbioneta	€ 511,00	1,23%
priv	Cooperativa Sociale Agorà	€ 256,00	0,62%
priv	Pro Loco Isola Dovarese	€ 256,00	0,62%
priv	Consorzio Grana Padano	€ 2.555,00	6,17%
priv	Confcommercio Cremona	€ 2.044,00	4,94%
priv	Confcommercio Mantova	€ 2.044,00	4,94%
priv	Fondazione Sospiro	€ 1.277,00	3,08%
pubb	Comune di CASALROMANO	€ 511,00	1,23%
pubb	Comune di POMPONESCO	€ 256,00	0,62%
	TOT	€ 41.399,00	100%
	Pubblici	€ 23.258,00	56,18%
	Privati	€ 18.141,00	43,82%



Fotografia della compagine finale di GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. post fusione			
Natura	Soci	Capitale Sociale €	%
pubb	Comune di CA' D'ANDREA	453,00	0,58%
pubb	Comune di CALVATONE	453,00	0,58%
pubb	Comune di CASTELDIDONE	905,00	1,16%
pubb	Comune di CELLA DATI	1.465,00	1,88%
pubb	Comune di CINGIA DE' BOTTI	453,00	0,58%
pubb	Comune di DEROVERE	453,00	0,58%
pubb	Comune di DRIZZONA	958,00	1,23%
pubb	Comune di GUSSOLA	453,00	0,58%
pubb	Comune di MARTIGNANA DI PO	453,00	0,58%
pubb	Comune di MOTTA BALUFFI	1.465,00	1,88%
pubb	Comune di PIADENA	453,00	0,58%
pubb	Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI	905,00	1,16%
pubb	Comune di S. DANIELE PO	651,00	0,84%
pubb	Comune di SCANDOLARA RAVARA	1.465,00	1,88%
pubb	Comune di SOLAROLO RAINERIO	651,00	0,84%
pubb	Comune di SPINEDA	1.917,00	2,47%
pubb	Comune di TORNATA	453,00	0,58%
pubb	Comune di TORRICELLA DEL PIZZO	453,00	0,58%
pubb	Comune di VOLTIDO	1.212,00	1,56%
pubb	Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE	453,00	0,58%
pubb	Comune di BOZZOLO	904,00	1,16%
pubb	Comune di CANNETO SULL'OGLIO	1.663,00	2,14%
pubb	Comune di CASTELLUCCHIO	1.663,00	2,14%
pubb	Comune di GAZZUOLO	958,00	1,23%
pubb	Comune di SABBIONETA	2.677,00	3,44%
pubb	Comune di SAN MARTINO D/LAGO	1.212,00	1,56%
pubb	Comune di TORRE DE PICENARDI	453,00	0,58%
pubb	Comune di VOLONGO	453,00	0,58%
pubb	Comune di OSTIANO	453,00	0,58%
pubb	Comune di ISOLA DOVARESE	453,00	0,58%
pubb	Comune di PESSINA CREMONESE	453,00	0,58%
pubb	Provincia di Cremona	1.984,00	2,55%
pubb	CCIAA Cremona	1.984,00	2,55%
pubb	Parco Regionale dell'Oglio Sud	2.931,00	3,77%
pubb	Consorzio Bonifica Navarolo	452,00	0,58%
priv	Consorzio Casalasco del Pomodoro	2.258,00	2,90%
priv	Consorzio forestale Padano s.c.r.l.	452,00	0,58%
priv	Confcooperative Cremona	1.752,00	2,25%
priv	Banca Credito Cooperativo Rivarolo Mantovano	1.246,00	1,60%
priv	Coldiretti di Cremona	1.752,00	2,25%
priv	Coldiretti di Mantova	1.752,00	2,25%
priv	Libera Associazione Agricoltori Cremonesi	1.499,00	1,93%
priv	Unione Provinciale Agricoltori di Mantova	1.246,00	1,60%
priv	Casalasca Servizi S.P.A	849,00	1,09%
priv	Associazione Industriali Provincia di Mantova	3.129,00	4,02%
priv	Reindustria S. cons. r.l.	452,00	0,58%
priv	Distretto Florovivaistico Planta Regina	2.258,00	2,90%
priv	Pro Loco Sabbioneta	705,00	0,91%
priv	Cooperativa Sociale Agorà	452,00	0,58%
priv	Pro Loco Isola Dovarese	452,00	0,58%
priv	Consorzio Grana Padano	3.526,00	4,53%
priv	Confcommercio Cremona	3.019,00	3,88%
priv	Confcommercio Mantova	2.225,00	2,86%
priv	Fondazione Sospiro	2.258,00	2,90%
pubb	Comune di CASALROMANO	506,00	0,65%
pubb	Comune di POMPONESCO	253,00	0,33%
pubb	Consorzio di Bonifica Garda Chiese	198,00	0,25%
pubb	Consorzio Sociale Viadana	198,00	0,25%
priv	AEMOC	198,00	0,25%
priv	API Cremona	396,00	0,51%
priv	Ass. Amici di Casalmaggiore	396,00	0,51%
priv	Ass. il Torrazzo	198,00	0,25%
priv	Ass. Interflumina	396,00	0,51%
priv	Ass. Teatro Sociale Villastrada	198,00	0,25%



priv	Ass. Lombarda Norcini	198,00	0,25%
priv	Cassa Padana	992,00	1,28%
priv	CNA Cremona	992,00	1,28%
priv	Consorzio Irriguo Seriola	198,00	0,25%
priv	Consorzio Tutela Provolone	992,00	1,28%
priv	Coop. l'Umana Avventura	397,00	0,51%
priv	Coop. Lunezia	198,00	0,25%
priv	Coop. Santa Federici	992,00	1,28%
priv	Fondazione Ospedale Aragona	992,00	1,28%
priv	Padania Acque	992,00	1,28%
priv	Pro Loco Pomponesco	198,00	0,25%
priv	Ass. Strada Vini e Sapor Mantovani	198,00	0,25%
priv	Cooperativa IRIS	992,00	1,28%
priv	Fondazione IRIS	397,00	0,51%
	<b>Tot</b>	<b>77.764,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Tot Pubblici</b>	<b>35.972,00</b>	<b>46,26 %</b>
	<b>Tot privati</b>	<b>41.792,00</b>	<b>53,74 %</b>

---

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Cremona – Autorizzazione numero 2/99009060 del 06/09/1999 emanata dall'agenzia delle entrate di Cremona

Il sottoscritto MASCHI DOMENICO in qualità di amministratore consapevole delle responsabilità penali prevista in caso di falsa dichiarazione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.